

Comune di Villa San Pietro  
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 2 DEL 13/01/2006**

# INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Rifiuti urbani
- Art. 4 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani -
- Art. 5 - Rifiuti speciali
- Art. 6 - Rifiuti pericolosi
- Art. 7 - Forme di gestione - Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 8 - Modalità di raccolta differenziata
- Art. 9 - Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili
- Art. 10 - Raccolta rifiuti urbani pericolosi
- Art. 11 - Aree interessate dal servizio
- Art. 12 - Modalità di conferimento dei rifiuti
- Art. 13 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati
- Art. 14 – Frequenza e orari di conferimento
- Art. 15 - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani
- Art. 16 – Aree attrezzate di raggruppamento
- Art. 17 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 18 - Contenitori portarifiuti
- Art. 19 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 20 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 21 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art. 22 - Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 23 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 24 - Animali
- Art. 25 – Cave e cantieri
- Art. 26 – Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 27 – Rifiuti inerti
- Art. 28 – Controlli e vigilanza
- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 – Efficacia del regolamento

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Villa San Pietro, ai sensi dell'art. 21 del D.lg. 22/97, e stabilisce in particolare:

- a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f. l'assimilazione per qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

## **Art. 2 - Classificazione dei rifiuti**

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

## **Art. 3 - Rifiuti urbani**

1. Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett.g) del D.lg. 22/97;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - d. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - e. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sopra elencati sono classificati nelle seguenti categorie:
- a. UMIDO ORGANICO, denominata anche frazione umida, composto da:
    - a1) scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e dalla ristorazione
    - a2) scarti della manutenzione del verde pubblico e privato
  - b. FRAZIONE RECUPERABILE DEI RIFIUTI URBANI, in particolare:
    - b1) residui di carte e cartoni
    - b2) contenitori in vetro e lattina
    - b3) imballaggi in plastica
    - b4) ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.
  - c. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: ad esempio farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F" contenitori per liquidi corrosivi ed infiammabili. Ai soli effetti dell'organizzazione della raccolta differenziata, come disposto del D.M.I.C.A. n. 476 del 20.11.97, vengono inserite in questa categoria anche le pile.
  - d. RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI: quali beni di consumo durevoli (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.).
  - e. SECCO NON RICICLABILE: rifiuti che non rientrano nelle altre categorie e per i quali non è attiva una specifica raccolta differenziata, e che comunque non possono essere facilmente riciclati.

## **Art. 4 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani -**

1. In conformità ai criteri fissati dall'articolo 18 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n. 22/97 così come modificato dal D.lg. n. 389/97, sono considerati rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, ai soli fini della raccolta e dello smaltimento, i rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti da carte, cartone, plastica, metallo e simili, cassette, pallets;
2. contenitori vuoti costituiti da: carta, cartone, vetro, plastica, metallo e simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
4. materiali accoppiati come carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia, scarti di legno, trucioli e segatura;
6. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
7. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta;
8. feltri e tessuti non tessuti;
9. pelle e similpelle;
10. gomma e caucciù in polvere o ritagli;
11. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
12. rifiuti ingombranti analoghi a quelli indicati all'articolo 2, comma 3, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

13. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, e simili;
  14. espansi plastici e minerali e simili;
  15. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco;
  16. materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
  17. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  18. nastri abrasivi;
  19. cavi e materiale elettrico in genere, pellicole, lastre fotografiche e radiografie sviluppate, accessori per l'informatica;
  20. scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, e scarti vegetali in genere;
2. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti da cicli produttivi.
  3. Le quantità complessive conferibili non potranno eccedere i seguenti valori, determinati in ragione di chilogrammi prodotti annualmente con riferimento ai metri quadrati di superficie tassabile:

ATTIVITA'	KG/MQ/ANNO
-----------	------------

Stabilimenti artigianali	15
Uffici privati	12
Negozi in genere, esclusi gli alimentari	27
Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie	33
Ortofrutta e fiorerie	39
Ristoranti, trattorie, pizzerie e similari	36
Bar, gelaterie e similari	37
Alberghi e pensioni	15
Impianti sportivi e ricreativi	4
Sedi di associazioni	4
Scuole	3
Distributori di carburante	10
Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile	9

## **Art. 5 - Rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali
- d. i rifiuti da attività commerciali e di servizio
- e. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- f. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- g. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- h. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

## **Art. 6 - Rifiuti pericolosi**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lg. 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I.

## **Art. 7 - Forme di gestione - Modalità di esecuzione del servizio**

1. Le attività inerenti la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati sono di competenza del Comune che può esercitarla in forma associata, come previsto dal Capo V del T.U.EE.LL 267/2000, o mediante appalto ad Enti o imprese specializzate abilitate ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 22/97.
2. Le modalità del servizio vengono diversificate in funzione della densità abitativa del territorio comunale, al fine di ottimizzare i costi in funzione delle quantità raccogliibili. .

## **Art. 8 - Modalità di raccolta differenziata.**

1. Il servizio prevede le seguenti modalità di svolgimento:
  - Servizio "ordinario" reso alle abitazioni ed alle attività economiche con media produzione di rifiuti: viene eseguito attraverso la raccolta porta-a-porta
  - UtENZE non raggiunte dal servizio porta a porta: saranno dotate di apposite *compostiere* per l'autosmaltimento della frazione umida, e dovranno conferire la carta e cartone, gli imballaggi in plastica, il vetro e latta e il secco non riciclabile, i medicinali, le pile, i T e/o F, e gli ingombranti e le eventuali restanti categorie di rifiuti nel centro di stoccaggio temporaneo, o, se presenti, nelle aree attrezzate di raggruppamento o nell'isola ecologica (o cosiddetto ecocentro) con le modalità e gli orari stabiliti con ordinanza sindacale.
  - Servizio "su misura" reso alle attività commerciali e aziendali che producono rifiuti urbani ed assimilati, attraverso la dotazione di appositi contenitori presso le singole aziende ed attività commerciali: la quantità dei contenitori sarà definita in base alla produttività specifica di rifiuti e alla frequenza del servizio stabilita.



2. L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte per le seguenti tipologie di rifiuti:

#### **A1) Produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).**

Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in bio-contenitori forniti dal Comune, di colore marrone, muniti di coperchio, di capacità pari a circa 25 lt.

- Il rifiuto deve essere inserito nel proprio sacchetto biodegradabile fornito dal Comune.
- Le utenze sono tenute a posizionare i contenitori al piano terra del proprio stabile davanti all'ingresso, nella parte esterna della propria recinzione lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.
- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia ed alla custodia del proprio contenitore.
- Ai condomini possono essere forniti, per esigenze legate al miglioramento del servizio, vasi o cassonetti (definiti sempre bio-contenitori) di adeguata capacità. Nel caso in cui il condominio venga dotato di vasi o cassonetti, ogni famiglia del condominio è tenuta ad inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio. I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

#### **A2) Compostaggio domestico**

- Il Comune potrà incentivare lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della frazione organica prodotta e dei residui derivanti della manutenzione del verde. Nel regolamento di applicazione della tassa o tariffa del servizio potranno essere previste eventuali riduzioni, da applicare agli abitanti che praticino il compostaggio domestico, e le modalità del controllo.
- Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sull'UMIDO ORGANICO dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare il *compost* prodotto solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
- Il compostaggio domestico può essere effettuato, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde). La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli.
- Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dell'UMIDO ORGANICO dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di

insetti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

- Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;

- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale

- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del *compost* per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

- Il Comune doterà le utenze non raggiunte dal servizio porta a porta di appositi contenitori per la produzione del *compost*. In via sperimentale, anche alle utenze raggiunte dal servizio, potranno essere assegnate compostiere, attraverso criteri predeterminati con apposita deliberazione di Giunta comunale. In ogni caso le utenze che autonomamente volessero dotarsi di compostiera potranno farlo tenendo conto delle condizioni igienico sanitarie sopra indicate e previo rilascio del nulla osta da parte del Comune.

### **A3) Utenze non domestiche**

- Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, supermercati, mense e pubblici esercizi avranno in dotazione contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività.

- I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta, o secondo modalità concordate.

- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio contenitore.

- Su richiesta e con le stesse modalità definite nel presente regolamento, le utenze produttive possono richiedere ulteriori svuotamenti, oltre le cadenze prima definite, per i quali sarà concordato l'eventuale costo aggiuntivo.

### **A4) Residui vegetali dei giardini privati**

- I residui organici provenienti dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non possono essere conferiti negli appositi contenitori o avviati a *compostaggio* domestico, possono essere conferiti presso il deposito temporaneo, le aree attrezzate di raggruppamento o la stazione ecologica.

### **A5) Residui della manutenzione delle aree verdi**

Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, deve essere portato, a cura dei soggetti gestori dei servizi di manutenzione, presso i centri di raccolta predisposti dall'Amministrazione Comunale. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non *compostabili* presenti tra gli sfalci.

### **A6) Residui vegetali cimiteriali**

- I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori.

- Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali

estranei ed a conferire nei cassoni appositi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e finalizzati alla raccolta dello scarto vegetale.

**B1) Frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani di produzione domestica.**

- L'utenza è tenuta a conferire la frazione secca non riciclabile prodotta nei sacchi grigi o negli specifici contenitori forniti dal Comune:-

- Le utenze sono tenute a posizionare i propri contenitori al piano terra del proprio stabile davanti all'ingresso, nella parte esterna della propria recinzione lungo il marciapiede o la strada e comunque o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.
- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia e alla custodia del proprio contenitore.
- Ai condomini possono venire forniti su richiesta dei contenitori specifici.
- Ogni famiglia del condominio è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.
- I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.
- I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. - -  
L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
- La raccolta avviene con cadenza indicata dall'ordinanza sindacale.

**B2) Frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani di produzione non domestica, derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.**

- In casi particolari, valutati singolarmente, quali case di riposo, supermercati, ristoranti, complessi alberghieri ecc., potranno essere forniti in comodato d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità che dovranno essere gestiti con le stesse modalità dei contenitori condominiali.
- L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in sacchi di plastica semitrasparente di colore grigio, chiusi, e posti, eventualmente, all'interno di opportuni contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta della frazione secca non riciclabile prodotta nell'esercizio della loro attività.
- I contenitori, o i sacchetti, devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nella parte esterna della propria recinzione

lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.

- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio contenitore.

### **C) RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI**

- I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, utilizzando, su chiamata all'apposito numero fornito dal Comune o dalla Ditta appaltatrice del servizio, il servizio pubblico di raccolta porta-a-porta.

- Il servizio provvede a prelevare il rifiuto e, previa cernita delle frazioni riutilizzabili da inviare al recupero, a smaltirlo in centri autorizzati. Il rifiuto sarà ritirato il giorno e l'ora concordate con la Ditta appaltatrice o con il Comune.

- I rifiuti urbani ingombranti derivanti da operazioni di sgombero e/o ristrutturazione di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto.

- I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/97:

- a. frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b. televisori;
- c. computer;
- d. lavatrici e lavastoviglie;
- e. condizionatori d'aria.

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio, con le modalità sopra descritte. La raccolta degli ingombranti potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta.

## **Art. 9 - Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili**

### **1. Carta e cartoni**

- Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire carta e cartone impacchettati in

maniera ordinata direttamente sul suolo pubblico di fronte al proprio ingresso o presso i centri comunali di raccolta. Il materiale non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere piegato e conferito con cura.

## **2. Contenitori per imballaggi in vetro, lattine e banda stagnata—**

- Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire gli imballaggi in vetro, lattine e banda stagnata direttamente all'interno dei mastelli (o contenitori specifici per le principali utenze non domestiche) e presso i centri comunali di raccolta. Il materiale non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, e quando possibile deve essere ridotto di volume e conferito con cura.

## **3. Contenitori per imballaggi in plastica**

- Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire gli imballaggi in plastica all'interno dei sacchi gialli (o contenitori specifici per le principali utenze non domestiche). Il materiale non deve contenere impurità e deve essere ridotto di volume (limitatamente per le bottiglie di plastica) e conferito con cura.-

## **Art. 10 - Raccolta rifiuti urbani pericolosi**

### **1. Pile**

- Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori installati sul territorio comunale e in prossimità dei punti vendita. Le pile vengono raccolte anche presso i centri comunali di raccolta.

### **2. Farmaci**

- Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, senza confezioni, negli appositi contenitori installati negli ambulatori presenti sul territorio comunale e nella farmacia

### **3. Altri rifiuti pericolosi**

- Gli altri rifiuti pericolosi vengono raccolti anche presso i centri comunali di raccolta.

## **Art. 11 Aree interessate dal servizio**

1. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata.

2. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione.
3. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti secondo le modalità specifiche riportate nel presente regolamento e secondo le frequenze e gli orari stabiliti dall'ordinanza sindacale.
4. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
5. Le modalità di effettuazione della raccolta sono stabilite dall'Amministrazione comunale, mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dall'Amministrazione comunale in accordo con la Ditta appaltatrice del servizio nel caso di festività infrasettimanali.

## **Art. 12 - Modalità di conferimento dei rifiuti**

1. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente utilizzando i contenitori appositamente forniti, nei giorni e negli orari stabiliti. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.
2. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
3. Qualora un contenitore risultasse già colmo è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso.

## **Art. 13 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti. In caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità usuali, il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferente.

2. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

## **Art. 14 Frequenza e orari di conferimento**

La frequenza della raccolta dei rifiuti e gli orari dell'esposizione sul suolo pubblico degli stessi, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, saranno stabilite con ordinanza sindacale..

## **Art. 15 - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

## **Art. 16 – Aree attrezzate di raggruppamento**

1. Sono consentite le operazioni di raggruppamento dei rifiuti ingombranti in aree attrezzate, da intendersi ricomprese nella fase della raccolta ai sensi dell'art. 6 lett. E) del Dlgs 22/97, purché effettuate in un arco temporale necessario per la formazione di un carico minimo per il conferimento in un centro di recupero o smaltimento e comunque entro un massimo di trenta giorni. Tale indicazione ha validità anche per i beni durevoli (art. 44 Dlgs 22/97), compresi i frigoriferi e tutte le apparecchiature fuori uso catalogate come pericolose, secondo i nuovi codici CER, purchè provenienti da utenze domestiche o ad esse assimilate ai fini della raccolta e ritirate dal servizio pubblico.
2. Le aree attrezzate di cui al comma precedente, devono intendersi come aree presidiate deputate al raggruppamento dei materiali differenziati provenienti dalle operazioni di raccolta del Comune, e di conferimento diretto da parte degli utenti. Le aree attrezzate pertanto, se rientranti nella casistica di cui al

comma precedente, non hanno necessità di acquisire autorizzazione specifica ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 o, per i rifiuti destinati al recupero ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97.

3. Le operazioni gestionali delle “**aree attrezzate di raggruppamento**” devono attenersi alle seguenti modalità:
- i. l'area deve essere recintata, pavimentata e dotata di presidi di contenimento di effluenti;
  - ii. nell'area potranno operare esclusivamente gli operatori addetti alla raccolta ed al raggruppamento dei materiali;
  - iii. l'accesso agli utenti esterni può essere ammesso in giorni ed in orari predefiniti;
  - iv. nell'area possono essere eseguite solo operazioni di suddivisione dei materiali per il raggruppamento secondo tipologie omogenee;
  - v. le operazioni di movimentazione dei frigoriferi e degli altri beni durevoli classificati pericolosi dai nuovi codici CER devono essere condotte in modo da evitare rotture dei materiali e dispersioni incontrollate delle sostanze lesive dell'ozono o delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - vi. non può essere eseguita alcuna operazione di assemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del bene durevole contenente sostanze lesive dell'ozono o pericolose;
  - vii. tutti i materiali ingombranti devono essere stoccati in modo distinto e ben ordinato; il materiale alla rinfusa deve essere stoccato in appositi contenitori anche scarrabili a tenuta;
  - viii. deve essere predisposto un elenco completo dei materiali conferibili da parte dell'utenza domestica del Comune dell'area attrezzata (o dei comuni se l'area attrezzata è di valenza intercomunale con comuni consorziati ai fini della raccolta) e le modalità di riconoscimento dell'utenza domestica da parte del gestore dell'area attrezzata;
  - ix. le operazioni di conferimento da parte dell'utenza esterna devono essere seguite dal personale di controllo che ha anche l'obbligo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e di accertare che non vengano occultati all'interno di altri materiali rifiuti e materiali non ammessi;
  - x. sia ben visibile il divieto di abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori ed in adiacenza dell'area attrezzata e comunque sia garantito il ritiro giornaliero di quanto eventualmente vi si trovasse scaricato abusivamente.
4. E' fatto carico al Comune controllare e vigilare perché i rifiuti non permangano nell'area di raggruppamento per un periodo maggiore di 30 giorni, purchè il materiale ivi depositato non ecceda il quantitativo medio di un carico, indicativamente in termini volumetrici (30 mc.) o ponderali (20 t.) .

## **Art 17 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani**



I rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta vengono trasportati agli impianti di trattamento, compostaggio o smaltimento a cura della Ditta appaltatrice. Gli impianti dovranno essere debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 18 - Contenitori portarifiuti**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione comunale provvede ad installare appositi contenitori porta-rifiuti, occupandosi della loro manutenzione.
2. Lo svuotamento e la loro pulizia è a carico della Ditta appaltatrice.
3. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti di produzione domestica, rifiuti derivanti da attività commerciali e produttive, rifiuti ingombranti e rifiuti pericolosi. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

## **Art. 19 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti**

1. Le aree di vendita nei mercati devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.
2. I concessionari, presenti al mercato, sono tenuti a portare via i rifiuti prodotti, salvo diversi accordi con l'Amministrazione comunale. In via autoritativa l'Amministrazione potrà imporre diverse modalità di smaltimento.
3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, da parte del gestore del posteggio, entro un'ora dall'orario di chiusura.

## **Art. 20 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nei precedenti articoli.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

## **Art. 21 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale, con un congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi, tranne nei casi specificamente concordati con l'Amministrazione. Sarà a carico dell'Amministrazione la pulizia in caso di sagre, di manifestazioni tradizionali e comunque nei casi previamente concordati.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

## **Art. 22 - Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dalla Ditta appaltatrice, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

## **Art. 23 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e di quelli derivanti da altre attività cimiteriali vengono regolamentati secondo le disposizioni del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 (regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

## **Art. 24 - Animali**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Sarà a carico dell'Amministrazione la pulizia in caso di sagre, di manifestazioni tradizionali e comunque nei casi previamente concordati.

## **Art. 25 - Cave e cantieri**

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo che hanno avuto accesso, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

## **Art. 26 - Veicoli a motore, rimorchi e simili**

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione, previo eventuale recupero di parti, e per la rottamazione.

## **Art. 27 - Rifiuti inerti**

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche per rifiuti inerti.

## **Art. 28 - Controlli e vigilanza**

1. Ai sensi dell'articolo n.55 del Decreto Legislativo n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.
3. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana, oltre ai dipendenti a ciò formalmente incaricati dal Sindaco, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale.
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede direttamente o tramite la Ditta appaltatrice, allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

## **Art. 29 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 389 del 8 novembre 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 50 al n. 54 di detto decreto.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dalla L. 24/11/1981 n. 689.
3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio e dalle autorità preposte al controllo con apposito regolamento comunale.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
  - a. per violazioni delle norme sul conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori dagli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati: - da 25 euro a 150 euro

- b. per violazioni delle norme sul conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri: - rifiuti urbani o assimilati: da euro 25 a 250 - rifiuti urbani pericolosi: da euro 100 a 600 - rifiuti speciali: da euro 100 a 600 - rifiuti speciali pericolosi: da euro 100 a 600
- c. per violazioni delle norme sul conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata: - da euro 250 a 150.
- d. per violazioni delle norme sullo spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione comunale o dal gestore: - da euro 25 a 150
- e. per violazioni delle norme sull'obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza: - da euro 25 a 150
- f. per violazioni delle norme sullo smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali: - rifiuti urbani: da euro 50 a 500 - rifiuti speciali: da euro 100 a 600 - rifiuti speciali pericolosi: da euro 100 a 600
- g. per violazioni delle norme sulla contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali: - da euro 25 a 150
- h. per violazioni delle norme sul conferimento di rifiuti impropri nei contenitori porta rifiuti: - rifiuti urbani o assimilati: da euro 25 a 250 - rifiuti urbani pericolosi: da euro 100 a 600 rifiuti speciali: da euro 100 a euro 600 - rifiuti speciali pericolosi: da euro 100 a 600
- i. in caso di incenerimento dei rifiuti nell'ambito del centro abitato sarà applicata la seguente sanzione: da euro 25 a 150

## **Art. 30 - Efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.